

Trattato tra la Svizzera ed il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti²

Concluso il 13 maggio 1874

Approvato dall'Assemblea federale il 16 giugno 1874³

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° luglio 1874

Entrato in vigore il 20 luglio 1874

La Confederazione Svizzera

e

Sua Maestà il Re dei Belgi,

volendo sottoporre ad una revisione il trattato del 24 novembre 1869⁴ per la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno perciò nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi mutuamente comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati sul trattato di cui segue qui appresso il tenore:

Art. 1

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo di Sua Maestà il Re de Belgi si impegnano a consegnarsi reciprocamente, sulla domanda dell'uno all'altro, colla sola eccezione dei loro propri nazionali, gli individui inquisiti o condannati dalle autorità competenti di quello de' due paesi dove fu commesso il reato, come autori o complici di crimini e delitti che sono nel seguente articolo 2 annoverati, e i quali si fossero rifugiati sul territorio dell'uno o dell'altro de' due Stati contraenti.

Se per lo contrario il crimine o il delitto che occasionò la domanda d'extradizione sarà stato commesso fuori del territorio dello Stato requirente, si potrà corrispondere ad una tale domanda, quando la legislazione dello Stato al quale la medesima è fatta, autorizzi a procedere giuridicamente contro una medesima infrazione commessa fuori del suo territorio.

RU 1 59 e CS 12 78; FF 1874 I 953 ediz. ted. 848 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Il presente trattato è applicabile anche al Ruanda (RS 0.353.966.7).

³ RU 1 58

⁴ [RU X 59 886. RS 0.353.917.2 art. 16 cpv. 1]

Art. 2

I crimini e delitti previsti nel precedente articolo sono:

1. assassinio;
2. parricidio;
3. infanticidio;
4. avvelenamento;
5. omicidio;
6. aborto procurato;
7. stupro;
8. bigamia;
9. attentato al pudore, consumato o tentato con violenza;
10. attentato al pudore, consumato o tentato senza violenza su persona o mediante persona dell'uno o dell'altro sesso, dell'età minore di 14 anni;
11. attentato contro il buon costume, eccitando, favorendo o facilitando con abituale esercizio il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso di età minore di anni 21, per soddisfare le passioni di altre persone;
12. rapimento di minorenni;
13. esposizione o abbandono di infante;
14. rapimento, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione di infante;
15. lesione personale volontaria con premeditazione o che ebbe per conseguenza la morte, o una malattia, o una incapacità permanente di lavoro, o mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita di un organo od altre infermità permanenti;
16. associazione di malfattori per commettere infrazioni previste dal presente trattato;
17. minacce contro le persone o la proprietà, punibili con pene criminali;
18. violazione del diritto domestico commessa illegalmente per opera di privati;
19. estorsione;
20. sequestrazione o detenzione illegale di persone, commessa da privati;
21. incendio volontario;
22. furto e sottrazione fraudolenta;
23. truffa e frode;
24. abuso di confidenza, concussione e corruzione di funzionari pubblici;
25. distrazione commessa da funzionari pubblici;

26. falsificazione di moneta, compresa la contraffazione e l'alterazione della moneta, la spendizione e la diffusione in commercio della moneta contraffatta o alterata, come pure la frode nella scelta dei pezzi di prova per la verifica del titolo e del peso delle monete;
27. contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di banca, di titoli pubblici o privati di valore, emissione e diffusione in commercio di questi effetti, biglietti o titoli contraffatti o falsificati; falso nelle scritture o nei dispacci telegrafici, e uso di tali dispacci, effetti pubblici, biglietti di banca o titoli di valore contraffatti, fabbricati o falsati;
contraffazione o falsificazione di sigilli, di bolli, punzoni e marche; uso di sigilli, bolli, punzoni e marche contraffatti o falsificati, e abuso di sigilli, bolli, punzoni e marche genuini;
28. falso in iscrizioni pubbliche o autentiche, o in iscrizioni di commercio o private;
29. uso doloso dei falsi;
30. testimonianza falsa e perizia falsa;
31. falso giuramento;
32. subornazione di testimoni e di periti;
33. fallimento doloso e frode nel concorso;
34. distruzione o guasto dolosamente commesso su ferrovie, apparecchi o comunicazioni telegrafiche;
35. qualunque distruzione, guasto o danneggiamento commesso su beni mobili od immobili;
36. avvelenamento di bestie domestiche o di pesci negli stagni, ne' vivai o ne' serbatoi;
37. occultazione di oggetti ottenuti per mezzo di uno dei crimini o delitti previsti nel presente trattato;
- 38.⁵ traffico illecito di stupefacenti.

Nelle qualificazioni precedenti sono compresi gli attentati di tutti i fatti puniti come crimini o delitti dalla legislazione de' due paesi contraenti.

In tutti questi casi però, sia che si tratti di crimini o di delitti, l'estradizione può aver luogo allora soltanto quando il medesimo atto è parimente punibile in virtù delle leggi di quel paese al quale è indirizzata la domanda.

⁵ Introdotta dallo scambio di lettere del 6 set. 1983/14 ago. 1984, in vigore dal 1° nov. 1984 (RU 1984 1231).

Art. 3⁶

Non sarà mai accordata l'extradizione per crimini o delitti politici o per fatti connessi a simili crimini o delitti. L'individuo che venisse consegnato per un'altra infrazione alle leggi penali, non potrà, in nessun caso, essere perquisito o condannato per crimine o delitto politico anteriore alla estradizione, né per alcun fatto connesso ad un simile crimine o delitto, a meno che non abbia avuto la libertà di lasciar di nuovo il paese a cui fu accordata l'extradizione, durante un mese dopo essere stato giudicato e, in caso di condanna, dopo aver subito la pena o dopo essere stato graziato.

Art. 4

La domanda d'extradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.

Art. 5

L'extradizione sarà accordata sulla produzione o della sentenza o del decreto di condanna, ossia dell'ordine della camera giudiziale (*chambre du Conseil*), della decisione della camera d'accusa, o dell'atto di procedura criminale o correzionale emanato dal giudice o dall'autorità competente, per cui l'individuo prevenuto o accusato è formalmente e in conformità della legge rimesso al giudice penale. Questi atti devono essere spediti in originale o in copia ufficialmente autenticata, nella forma prescritta dalle leggi di quello Stato che domanda l'extradizione.

L'extradizione sarà egualmente accordata sulla produzione del mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto della medesima forza spiccato dall'autorità estera competente, purché tali atti diano l'indicazione precisa del fatto per causa del quale furono espediti.

Questi documenti saranno corredati di una copia del testo della legge applicabile al fatto incriminato e, per quanto è possibile, de' connotati dell'individuo requisito.

Nel caso in cui sorgesse dubbio sulla questione se il crimine o delitto che è oggetto dell'inchiesta cada sotto le disposizioni della presente convenzione, verranno domandate spiegazioni, dopo il cui esame, il Governo richiesto dell'extradizione deciderà se dovrà darvi effetto.

Art. 6

In casi di urgenza, su avviso trasmesso per posta o per telegrafo dell'esistenza di un ordine d'arresto, sarà effettuato l'arresto provvisorio, colla condizione però che detto avviso sia regolarmente dato per via diplomatica al Presidente della Confederazione, se l'incolpato è rifugiato in Svizzera, e al Ministro degli Affari esteri, se l'incolpato è rifugiato nel Belgio.

L'arresto provvisorio seguirà nelle forme e colle norme stabilite dalle leggi del Governo che riceve la domanda; l'arresto cesserà d'aver seguito quando entro tre settimane contando dal momento in cui sarà stato effettuato, l'incolpato non abbia

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della conv. dell'11 set. 1882 tra la Svizzera e il Belgio, approvata dall'AF il 16 dic. 1882 ed entrata in vigore il 16 gen. 1883 (CS 12 85)

ricevuto comunicazione di uno dei documenti mentovati all'articolo 5 del presente trattato.

Quando dovrà seguire l'extradizione, lo Stato che ne fu richiesto lascerà allo Stato richiedente, sulla sua domanda, il tempo necessario onde possa assicurarsi della cooperazione delle autorità degli Stati intermedi, ottenuta la quale l'individuo che ha da essere estrasmesso sarà consegnato alla frontiera dello Stato cui venne la domanda d'extradizione, a disposizione dello Stato domandante.

Quest'ultimo dovrà dare avviso del giorno e del luogo di effettuare la consegna.

Art. 7

Quando avviene un'extradizione, saranno, a giudizio dell'autorità competente, rimessi allo Stato reclamante tutti gli oggetti sequestrati atti a servire per constatare il crimine o delitto, come anche gli oggetti provenienti da furto, e ciò tanto nel caso che l'extradizione possa effettuarsi per essere l'accusato in mano della forza, come nel caso che ciò non si possa per essere il prevenuto o condannato, nuovamente evaso o per aver cessato di vivere. Siffatta consegna comprenderà pure tutti gli oggetti che il prevenuto avesse celati o deposti nel paese e che venissero ad essere poscia scoperti.

Restano però riservati i diritti che sugli oggetti indicati nel presente articolo avessero potuto essere acquisiti da terze persone non implicate nell'inchiesta.

Art. 8

Se l'individuo di cui è domandata l'extradizione, è oggetto d'inchiesta od è condannato nel paese dove si è rifugiato per crimine o delitto ivi commesso, la sua estradizione potrà essere differita sino a che l'inchiesta sia abbandonata, o sino a che egli sia stato assolto o dimesso, o sino al momento che ha scontato la pena.

Nel caso che contro questo individuo si procedesse o che fosse detenuto nel paese medesimo a causa di sue obbligazioni verso privati, la sua estradizione dovrà nulladimeno aver luogo, salvo alla parte lesa di far valere le sue ragioni davanti l'autorità competente.

Art. 9⁷

L'individuo consegnato per via d'extradizione non potrà venir sottoposto ad azione penale né punito nel paese a cui fu accordata l'extradizione, né consegnato per estradizione a un terzo Stato per un crimine o delitto qualsiasi non previsto dalla convenzione del 13 maggio 1874 e anteriore all'extradizione, a meno che non abbia avuto, nell'un caso o nell'altro, la libertà di lasciar di nuovo il paese suddetto nelle condizioni sopra denotate.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della conv. dell'11 set. 1882 tra la Svizzera e il Belgio, approvata dall'AF il 16 dic. 1882 ed entrata in vigore il 16 gen. 1883 (CS 12 85).

Nemmeno potrà il rispettivo individuo venir sottoposto ad azione né venir punito a causa di crimine o delitto previsto dalla convenzione, anteriore all'estradiizione, ma diverso da quello che motivò l'estradiizione, senza l'assenso del governo dal quale quell'estradiizione fu accordata e il quale, ove il giudichi del caso, potrà richiedere la produzione di uno dei documenti menzionati nell'articolo 5 della detta convenzione.

Parimenti si richiede l'assenso del medesimo prefato governo per permettere l'estradiizione del prevenuto ad un terzo Stato. Dal quale assenso si potrà tuttavia prescindere qualora l'incolpato abbia spontaneamente domandato di essere giudicato o di subire la sua pena, o quando non abbia lasciato, nel termine sopradetto, il territorio del paese a cui venne consegnato.

Art. 10

L'estradiizione potrà essere rifiutata, allorché contando dal momento del fatto imputato o dell'inchiesta o della condanna, giusta le leggi di quel paese dove il prevenuto si è rifugiato, si verifica la prescrizione della pena o dell'azione.

Art. 11

Le spese d'arresto, di detenzione, custodia, nutrimento e trasporto degli individui consegnati in estradiizione, e della consegna e del trasporto degli oggetti menzionati all'articolo 7 di questo trattato al luogo ove la consegna vuol essere effettuata, saranno a carico di quello de' due Stati sul territorio del quale furono arrestati gli individui di cui si tratta. Se si domanda il trasporto per ferrovia, si farà per questo mezzo. Le spese di trasporto od altre sul territorio degli Stati intermedi saranno pagate dallo Stato reclamante, sulla produzione delle pezze giustificative.

Art. 12

Resta formalmente inteso che il transito d'un individuo che viene consegnato in estradiizione ad una delle parti stipulanti questo trattato, viene accordato sul territorio dell'altra parte, sulla semplice presentazione in originale o in copia autentica di uno degli atti di procedura mentovati all'articolo 5, purché il fatto per cui avviene l'estradiizione sia contemplato dal presente trattato e non cada sotto i dispositivi degli articoli 3 e 10.

Le spese dipendenti da questo transito saranno a carico dello Stato reclamante e pagate dietro produzione degli allegati giustificativi.

Art. 13–15⁸

Art. 16

Il presente trattato subentra a quello del 24 novembre 1869⁹; l'epoca della sua attuazione sarà fissata nel processo verbale dello scambio delle ratifiche.

Questo trattato può essere dinanziato in ogni tempo dall'uno degli Stati contraenti. Ma questa dinunzia non avrà effetto che un anno dopo essere stata notificata.

Art. 17

Il presente trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna nel termine di tre mesi, o prima ancora se è fattibile.

⁸ Abrogati (art. 26 par. 1 della Conv. europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 apr. 1959 – RS **0.351.1** e RU **1977 915**). Gli art. 13–15 rimangono applicabili fra la Svizzera ed il Ruanda, come pure tra Svizzera e Congo (Kinshasa), ed hanno il testo seguente:

Art. 13

Se nel corso di una procedura penale non di natura politica, uno dei due Governi troverà necessaria la deposizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato, od altri atti d'istruzione, in tal caso dovrà mandarsi per ciò, per via diplomatica, una rogatoria, a cui sarà dato effetto dai funzionari competenti, osservando le leggi del paese nel quale dovrà aver luogo la comparsa dei testimoni.

I Governi rispettivi rinunziano ad ogni pretesa di restituzione delle spese d'esecuzione della rogatoria, a meno che non si tratti di perizie criminali, commerciali o medico-legali richiedenti molteplice occupazione.

Nemmeno non potrà esservi pretesa riguardo alle spese di atti giudiziari spontaneamente fatti dai magistrati dell'uno o dell'altro paese per l'accertamento di delitti commessi sul loro territorio da un forestiere che fosse poi sottoposto ad inchiesta nel suo paese nativo a norma delle leggi ivi in vigore.

Art. 14

Quando nel corso di una procedura penale non di natura politica parrà necessaria al Governo del Belgio, e reciprocamente, la notificazione d'un atto di procedura o di una sentenza ad uno Svizzero o ad un Belga, l'atto trasmesso diplomaticamente sarà intimato ad personam dietro disposizione del Ministero pubblico del luogo della residenza per l'organo del funzionario competente, e l'originale constatante la notificazione, munito del visto, sarà per la medesima via ritornato al Governo requirente.

Art. 15

Se in una causa penale non politica è necessaria la comparsa personale di un testimone, il Governo del paese ove il testimone ha stanza, lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà fatta. Se egli vi acconsente, gli saranno bonificate le spese di viaggio e di fermata a norma delle tariffe e dei regolamenti del paese dove avrà luogo la comparsa. Un testimone, a qualunque paese appartenga, il quale, citato nell'uno de' due paesi, comparisce di sua libera volontà davanti i giudici dell'altro, non potrà mai essere sottoposto ad inchiesta nè detenuto per causa di fatti o di condanne anteriori, siano criminali o correzionali, nè sotto pretesto di complicità nei fatti formanti oggetto del processo nel quale egli è chiamato come testimone.

⁹ [RU X 59 886]

In fede di che, i due Plenipotenziari lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplo a Berna il 13 maggio 1874.

Il Plenipotenziario della Svizzera:

Paul Ceresole

Il Plenipotenziario del Belgio:

Hubert Dolez